

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



CONVENZIONE TRA L'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO DI LA MADDALENA E LA M.T.I DI TULA PER IL RITIRO, TRASPORTO E MACELLAZIONE DEGLI IBRIDI DI CINGHIALE RELATIVO AL PROGETTO DI ERADICAZIONE DEGLI IBRIDI NEL TERRITORIO DEL PARCO.

Il giorno 21 del mese di novembre dell'anno duemiladodici, nella sede dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, in Via Giulio Cesare n. 7 a La Maddalena

Convengono

L'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena con sede in la Maddalena in Via Giulio Cesare n. 7, codice fiscale 91019760908, in persona del suo Direttore dott. Vittorio Gazale, nato a Sassari il 23/09/1960, nella sua qualità di rappresentante dell'Ente domiciliato per la carica in la Maddalena in Via Giulio Cesare n. 7

e

La Macellazione e Trasformazioni Innovative S.r.l. con sede in loc. Sa Covecada a Tula (SS), nella persona del Sig. Corda Antonio Giuseppe, nato a Tula (SS) il 06.02.1949, in qualità di legale rappresentante.

Premesso che

Vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, Legge Quadro sulle aree protette e relative modifiche;

Vista la Legge 4 gennaio 1994, n. 10, di Istituzione del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena sul territorio del Comune stesso;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1996, recante l' Istituzione del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;

Vista la Deliberazione n° 32 del 16 maggio 2012 con la quale il Consiglio Direttivo ha approvato lo schema di convenzione tra l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena e l'Ente gestore del Parco Regionale di Porto Conte, individuando nella persona del Dott. Vittorio Gazale - attuale Direttore del Parco Naturale Regionale di Porto Conte - il Direttore pro tempore del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;

Visto che in data 24 maggio 2012 il Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena e il Presidente dell'Ente gestore del Parco Regionale di Porto Conte hanno sottoscritto la succitata convenzione, che è stata rubricata al protocollo di questo Ente Parco al n. 2892/2012;

Visto lo Statuto dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena adottato con Decreto del Ministro dell'Ambiente n. DEC/DPN/5115 del 15.04.2009;



Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

Vista la legge 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Visto il Regolamento (ce) n. 854/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Viste le Linee guida per l'eradicazione degli ibridi di cinghiale, in particolare l'art. 3, e i Regolamenti ad esse connessi;

Visto l'elevato numero di ibridi di cinghiale presenti nel territorio del Parco Nazionale;

Accertata la presenza di ingenti danni provocati dagli ibridi di cinghiale all'ambiente naturale, nonché il disturbo arrecato alle specie endemiche su tutto il territorio del Parco Nazionale;

Accertata altresì la presenza su tutto il territorio del Parco Nazionale di zecche di cui gli ibridi di cinghiale risultano portatori, veicolo di malattie e causa di serio rischio per l'incolumità e la salute di coloro che si recano nel sottobosco e sugli arenili durante il periodo estivo;

Vista la necessità di avviare un programma di eradicazione di tale specie mediante un intervento preliminare di contenimento attraverso l'utilizzo di strutture di trappolaggio (recinti e gabbie di cattura);

Vista la premessa di cui sopra:

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 (Oggetto)

Con il presente atto l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena stipula una convenzione con il suddetto rappresentante della M.T.I. di Tula per l'incarico di ritiro, trasporto e macellazione degli ibridi di cinghiale relativa al progetto di eradicazione degli ibridi di cinghiale nel territorio del Parco.

Art.3 (Attività)

Alla suddetta Ditta verrà affidato l'incarico per lo svolgimento di tutte le operazioni di seguito riportate:

- Ritiro degli ibridi di cinghiale dal recinto di stabulazione, da avvenire esclusivamente nella sola giornata del mercoledì della settimana;
- Trasporto degli ibridi di cinghiale dal recinto di stabulazione al macello autorizzato Asl di Tempio Pausania, con un minimo di n. 8 capi adulti;



- Macellazione degli ibridi di cinghiale secondo quanto previsto dal protocollo sanitario della Regione Sardegna visto il Regolamento CE n. 854/2004;
- Invio di tutta la documentazione attestante; certificato sanitario relativo alla macellazione e la documentazione relativa al trasporto dal sito di stabulazione al macello autorizzato Asl;

Tutte le suddette operazioni svolte nel territorio del Parco saranno comunque supervisionate dal personale dell'Ente Parco, dal CTA e dal CFS.

Art. 4
(Responsabilità)

L'Ente Parco è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni a terzi in dipendenza delle attività espletate in relazione all'attività di cui all'Art. 3.

Art. 5
(Durata della convenzione)

La presente convenzione avrà la durata di anni UNO ed è subordinata allo svolgimento delle attività di cui all'Art. 3.

Art. 6
(Supervisione e controllo)

L'Attività di cui all'Art. 3 si svolgerà sotto il controllo e la supervisione dell'Ente Parco, del CTA e del CFS, comunque sempre nell'ambito delle direttive di carattere generale impartite dalla Direzione dell'Ente stesso.

Art. 7
(Risoluzione)

In caso di grave e reiterata inottemperanza degli accordi di cui alla presente convenzione, l'Ente Parco procederà alla risoluzione unilaterale senza che dalla Ditta M.T.I di Tula possa essere avanzata alcuna pretesa.

Art. 8
(Oneri)

Tutte le spese relative al trasporto, alla macellazione ed allo smaltimento dei resti della macellazione e le certificazioni sanitarie saranno a totale carico della suddetta Ditta. La corrisponde all'Ente Parco una cifra pari a euro 2,10 per ogni chilogrammo di carne macellata. La ditta invia all'Ente la distinta pesi relativa ad ogni carico e provvede a versare la quota in euro secondo le disposizioni che l'Ente gli indica.

Art.9
(Riferimenti normativi)

Per quanto non esplicitamente citato nella presente convenzione, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Art. 10
(Domicilio)

A tutti gli effetti della presente convenzione le parti eleggono il proprio domicilio:
L'Ente Parco presso la propria sede: Via Giulio Cesare n. 7 – 07024 La Maddalena (OT)
La Ditta M.T.I. presso loc. Sa Covedda snc – 07010 Tula (SS).



Art. 11
(Registrazione)

Alla Registrazione dell'Atto si provvederà in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR n. 131 del 26.04.1986.

Art. 12
(Controversie)

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti in tema di validità, contenuti, interpretazione o esecuzione del presente atto e che non fosse stato possibile definire in via amministrativa dovrà essere definita, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della controversia, ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Ente Parco, uno dal soggetto convenzionato ed il terzo, con funzioni di Presidente, da designarsi di comune accordo tra i primi due.

La parte che vorrà promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra, con lettera raccomandata A.R., che presiederà il Collegio.

Ove una delle parti non provveda alla nomina dell'arbitro di sua competenza entro 15 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione di nomina o i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la designazione del terzo, che presiederà il Collegio, provvederà in tal senso il Presidente del Tribunale di Tempio Pausania su richiesta della parte interessata.

Qualora per qualsiasi motivo venissero a mancare tutti o taluni degli arbitri come sopra nominati, si provvederà alla loro sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina.

Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio Arbitrale saranno anticipate dalla parte che richiederà l'intervento.

La presente convenzione viene redatta, sottoscritta in n. DUE copie, uno per l'Ente Parco ed uno per la Ditta M.T.I.

Letto, Confermato e Sottoscritto

Per l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena

Il Direttore, dott. Vittorio Gazale



Per la Ditta M.T.I

Il Legale rappresentante, Sig. Giuseppe Antonio Corda

